

Nel 2013 Italcementi ha presentato presso la Regione Basilicata istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa al progetto di recupero dei rifiuti come combustibile da usare nel ciclo produttivo della cementeria di Matera;

Il progetto prevede l'incremento dell'utilizzo dei rifiuti secchi non pericolosi come combustibile fino a 60.00 t/anno dei codici CER già autorizzati in AIA con l'aggiunta del codice CER 19.12.10 descrittivo del combustibile derivato dai rifiuti (CDR), e prevede anche l'utilizzo dei Combustibili Solidi Secondari (CSS), e che serviva per formulare scenari futuri di uso del combustibile con ipotesi di riduzioni significative dell'uso del pet-coke, considerato a livello internazionale pericoloso per la salute pubblica, utilizzato da ITALCEMENTI SPA da anni come combustibile. Nella nuova autorizzazione si chiede inoltre l'ampliamento delle aree di stoccaggio dei rifiuti e l'aggiornamento del quadro emissivo della cementeria.

Preme sottolineare che all'epoca sia il Comune che la Provincia non presentarono nessuna osservazione al progetto a differenza dell'ente Parco e di molte associazioni attive in quel momento (Ola, Movimento 5st Matera, meetup 5st Altamura, Comitato Noinceniritore ...).

Alla fine dell'istruttoria, agosto 2017, il comitato tecnico regionale per l'ambiente ha espresso parere favorevole.

- è stato altresì valutato che l'area in cui è ubicata la cementeria è interessata dalla presenza di siti Natura 2000: lo stabilimento infatti si trova a meno di 100 metri a Sud dal SIC-ZPS "Gravine di Matera" ed a circa 6 km ad Est dal SIC-ZPS "Area delle Gravine";
- dalla valutazione di incidenza è risultato che il progetto di cui alla modifica sostanziale in oggetto è compatibile con la situazione ambientale dell'area esaminata e non causerà effetti negativi significativi sull'integrità dei siti Natura 2000 analizzati;

Il CTRA in ogni caso ha posto una serie di prescrizioni di seguito riportate:

➤ di **SUBORDINARE** il presente provvedimento al rispetto delle seguenti prescrizioni:

**A) Prescrizioni V.I.A.**

1. **Osservare**, nella fase di esercizio dello stabilimento secondo le nuove modalità operative di cui al presente progetto, tutte le "Misure di Mitigazione attenuazione e compensazione" previste dal progetto e dallo Studio di Impatto Ambientale necessarie affinché non vengano danneggiate, manomesse o comunque alterate le caratteristiche naturali e seminaturali circostanti l'area dello stabilimento.
2. **Disattivare** i mezzi d'opera impegnati nella fase di esercizio ogni qualvolta non siano in esercizio, al fine di contenere le emissioni dei gas di scarico.
3. **Prevedere** che le manutenzioni ed i controlli dei mezzi impiegati nell'area dello stabilimento siano svolti in idonea postazione, adeguatamente impermeabilizzata, al fine di evitare eventuali dispersioni di inquinanti sul suolo e nel sottosuolo.
4. **Garantire** l'efficienza ed il controllo dei mezzi adibiti al trasporto delle materie prime, dei combustibili, dei rifiuti e dei prodotti finiti e mantenere una bassa velocità di percorrenza lungo le superfici non pavimentate, al fine di ridurre le emissioni polverulente.
5. **Prevedere** il monitoraggio della qualità dell'aria e la valutazione delle deposizioni (tecniche passive di monitoraggio della qualità dell'aria), secondo le seguenti indicazioni:

**5.1. effettuare campagne di monitoraggio della qualità dell'aria con mezzo mobile nell'area dell'installazione, secondo le seguenti cadenze e modalità:**

- prima campagna: prima dell'avvio dell'esercizio dello stabilimento secondo le nuove modalità operative di cui al presente progetto;
- seconda campagna: entro trenta giorni dalla messa a regime dell'installazione modificata, secondo le nuove modalità operative di cui al presente progetto;
- campagne successive: dovranno essere effettuate ogni sei mesi, a partire dalla data di effettuazione della seconda campagna, per due anni;

Tutte le campagne dovranno avere la durata minima di due settimane; i parametri da determinare dovranno essere gli stessi di cui ai punti 5.2 a), 5.2 b) e 5.2 c); per il campionamento e l'analisi si dovranno applicare i metodi di riferimento, o i metodi equivalenti, previsti dall'Allegato VI del D.Lgs. n. 155/2010 (e ss.mm.ii.).

Gli esiti di tali campagne dovranno essere trasmessi alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'A.R.P.A.B., all'Azienda Sanitaria di Matera (A.S.M.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana ed al Comune di Matera; a conclusione della campagna biennale di monitoraggio della qualità dell'aria, l'Ufficio Compatibilità Ambientale, coadiuvato dall'A.R.P.A.B., valuterà, sulla base degli esiti analitici, l'eventuale necessità di prosieguo;

**5.2. gestire le due centraline della qualità dell'aria, di proprietà della Società proponente, con ogni onere di manutenzione e gestione a carico del gestore ed in ossequio alle specifiche tecniche e tecnologiche fornite dall'A.R.P.A.B., nel rispetto dei seguenti punti:**

a) le centraline dovranno essere dotate di un sistema di analizzatori/campionatori secondo le disponibilità tecnologiche dei parametri PM10, PM2,5, CO, SO2, NOX, O3, benzene, NMHC, Hg, Temperatura, Pressione, Umidità relativa, Precipitazione, Radiazione solare netta e globale, Velocità e Direzione del vento (anemometro sonico); per il campionamento e l'analisi si dovranno applicare i metodi di riferimento, o i metodi equivalenti, previsti dall'Allegato VI del D.Lgs. 155/2010 (e ss.mm.ii.);

b) sulla frazione PM10 del particolato andranno determinate le concentrazioni degli elementi As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Tl, V, Zn; le analisi dovranno essere effettuate rispettando almeno il periodo minimo di copertura previsto dal D.L.vo n. 155/2010 (e ss.mm.ii.);

c) sul particolato devono essere determinate le concentrazioni di IPA, PCDD/PCDF e PCB; per quanto riguarda il benzo(a)pirene le analisi dovranno essere effettuate rispettando almeno il periodo minimo di copertura previsto dal D.L.vo n. 155/2010 (e ss.mm.ii.); per gli altri microinquinanti organici riportati le analisi di concentrazione dovranno essere effettuate con campagne stagionali della durata minima di 30 giorni su campioni di polveri totali. La data di inizio ed il numero di campagne saranno definite dall'A.R.P.A.B.;

d) entro tre mesi dalla notifica del presente provvedimento il gestore deve installare e rendere operativo il sistema di monitoraggio del Hg, dandone comunicazione all'A.R.P.A.B.;

e) il gestore sosterrà i costi di manutenzione e gestione delle centraline; l'A.R.P.A.B. indicherà il dettaglio del protocollo di trasmissione ed acquisizione dei dati (compreso il sistema software) a cui il gestore ha l'obbligo di adeguarsi e fornirà al gestore la procedura di validazione dei dati di qualità dell'aria da adottare.

**5.3. gestire le quattro coppie di deposimetri già posizionate in accordo con le modalità tecniche e gestionali concordate con l'A.R.P.A.B. In ognuna delle postazioni devono essere determinati microinquinanti sia organici sia inorganici, per cui i deposimetri devono essere differenziati. Devono essere applicati i metodi di riferimento, o i metodi equivalenti, previsti dall'Allegato VI del D.L.vo n. 155/2010. Le specifiche tecniche e la dislocazione dei deposimetri devono essere quelle indicate dall'A.R.P.A.B. La gestione del loro funzionamento e l'esecuzione delle analisi chimiche sui campioni raccolti sono affidate all'A.R.P.A.B. e, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3 del D.L.vo n. 152/2006 sono a carico del gestore gli oneri finanziari sostenuti dall'A.R.P.A.B. per le analisi chimiche delle deposizioni. Devono essere effettuate tre analisi all'anno per due anni di microinquinanti organici e metalli. I parametri da determinare sulle deposizioni, per ognuna delle postazioni individuate, sono i seguenti: PCDD/PCDF, PCB, IPA, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Tl, V, Zn. Entro sei mesi dalla notifica del presente provvedimento devono essere installati e resi operativi i deposimetri del Hg. Gli esiti dei controlli devono essere trasmessi con cadenza annuale alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale e al Comune di Matera. A conclusione della campagna biennale di monitoraggio delle deposizioni atmosferiche raccolte presso i quattro deposimetri, l'Ufficio Compatibilità Ambientale, coadiuvato dall'A.R.P.A.B., valuterà, sulla base degli esiti dei suddetti monitoraggi, la necessità di prosiegui e modalità degli stessi monitoraggi, i cui oneri finanziari saranno comunque a carico del gestore; l'A.R.P.A.B. provvederà a trasmettere al gestore i suddetti esiti.**

**6. Osservare, al fine di contenere potenziali inquinamenti del suolo e del sottosuolo le seguenti prescrizioni:**

- a) **mantenere in buono stato la pavimentazione di tutte le aree di stabilimento, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato;**
- b) **mantenere in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ed esterne;**
- c) **continuare a:**
  - **verificare e sottoporre a controllo periodico le strutture e le aree adibite allo stoccaggio ed al contenimento delle materie prime, dei rifiuti e dei prodotti finiti (pavimentazioni, vasche, serbatoi, bacini di contenimento, ecc.), registrando su supporto cartaceo e/o informatico l'esito dei suddetti controlli;**
  - **mantenere pulite e sgombre da materiali le aree non attrezzate per lo stoccaggio;**

- evitare che avvenga alcuna contaminazione del suolo durante le fasi di movimentazione e stoccaggio delle materie prime, dei rifiuti e dei prodotti finiti.
7. **Garantire** che, prima dell'inizio delle operazioni di coincenerimento dell'installazione modificata,
    - l'autorità competente (Ufficio Compatibilità Ambientale), che si avvarrà del supporto tecnico dell'organo di controllo (A.R.P.A.B.), verifichi che l'impianto sia conforme alle prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio del presente provvedimento. I costi di tale verifica sono a carico del gestore dell'impianto. L'esito della verifica non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore (art. 237-octies, comma 7, D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii.);
    - qualora l'organo di controllo non provveda alla verifica di cui al punto precedente, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, il gestore può dare incarico ad un soggetto abilitato di accertare che l'impianto soddisfi le condizioni e le prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio del presente provvedimento. L'esito dell'accertamento è fatto pervenire all'autorità competente ed all'A.R.P.A.B. e, se positivo, trascorsi quindici giorni, consente l'attivazione dell'impianto (art. 237-octies, comma 8, D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii.).
  8. **Assicurare** che prima dell'accettazione dei rifiuti combustibili il gestore acquisisca informazioni che il lotto sia in possesso di caratteristiche conformi ai requisiti previsti dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359/2011 e tali caratteristiche siano state misurate in conformità a quanto previsto dalle pertinenti parti delle stesse norme tecniche; si rimarca che i rifiuti combustibili da utilizzare devono rispettare la classificazione, le regole di conformità e le specifiche indicate ai punti 7, 8 e 9 della norma UNI 15359/2011.
  9. **Assicurare** che all'atto dell'accettazione all'impianto del rifiuto combustibile (CER 19 12 10) e del CSS-combustibile il gestore:
    - riceva dal fornitore tutte le informazioni relative alla classificazione ed alla specificazione ed alla specificazione del materiale in approvvigionamento comprensivi della dichiarazione di cui all'Appendice C della norma UNI 15359/2011 (per il CER 19 12 10) e della dichiarazione di cui all'art. 8 del D.M. 22/2013 (per il CSS-combustibile);
    - acquisisca preliminarmente da ogni fornitore l'ultima caratterizzazione disponibile del CSS prodotto;
    - per ogni lotto approvvigionato, acquisisca l'analisi del produttore;
    - acquisisca tutte le dichiarazioni di conformità alla norma UNI EN 15358 dei CSS prodotti e conferiti in cemenzeria;
    - effettui su uno o più campioni di riserva del produttore, dei dieci lotti che originano la dichiarazione di conformità, una controanalisi di verifica;
    - qualora si verifichi una discrepanza significativa tra l'analisi del lotto effettuata dal produttore e la controanalisi di verifica, proceda con gli opportuni approfondimenti presso il produttore.
  10. **Garantire** che il deposito e la movimentazione dei rifiuti e del CSS-combustibile all'interno dello stabilimento siano gestiti in maniera tale da:
    - evitare spandimenti accidentali e contaminazione di aria, acqua e suolo;
    - evitare fenomeni di autocombustione o di formazione di miscele esplosive;
    - prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la formazione di odori.
  11. **Realizzare** campagne di monitoraggio di tipo biologico con riferimento agli habitat naturali e seminaturali che potrebbero essere interessati dalle emissioni dello stabilimento; le modalità e la frequenza di detto monitoraggio dovranno essere previamente concordate con l'A.R.P.A.B. e dovranno essere comprensive di uno studio florofaunistico che tenga in considerazione la situazione ambientale attuale, così come descritta e documentata nel rapporto "Misure di tutela e conservazione - report unificato finale" - ATO 11 - IT9220135 Gravina di Matera del Luglio 2012 redatto dalla Regione Basilicata, con l'obiettivo di individuare e monitorare gli indicatori più significativi ed evidenziare le variazioni che nel corso del tempo dovessero occorrere in tali ambienti.
  12. **Adottare**, per quanto tecnicamente ed economicamente possibile, il criterio di prossimità per l'approvvigionamento dei rifiuti da sottoporre ad attività di recupero (R5 e R1), al fine di ridurre le emissioni dovute al traffico veicolare; i quantitativi dei rifiuti dovranno essere specificati nella relazione annuale di cui al punto n. 7.9.85 del Rapporto Istruttorio - Prescrizioni Operative, redatto ai sensi degli artt. 29-quater, 29-sexies, 29-octies e 29-nonies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e ss.mm.ii.) predisposto dall'Ufficio Compatibilità Ambientale ai fini dell'aggiornamento dell'A.I.A. rilasciata con D.G.R. n. 1384/2010.
  13. **Garantire** che all'atto di cessazione definitiva delle attività, il sito su cui insiste lo stabilimento sia ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.
  14. **Invertire** gradualmente le percentuali di impiego di rifiuti utilizzati come combustibile procedendo alla loro definitiva sostituzione con CSS-combustibile o con combustibili a minore impatto ambientale entro trentasei mesi dalla notifica del presente provvedimento. A tale scopo entro dodici mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, il gestore è tenuto a trasmettere alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale ed all'A.R.P.A.B. un progetto finalizzato alla graduale inversione dei trend di utilizzo dei combustibili come sopra specificato; i contenuti di detto progetto, la portata delle informazioni, il livello di dettaglio, le metodologie da adottare, il cronoprogramma, dovranno essere definiti preventivamente con l'autorità competente e l'A.R.P.A.B.
- B) Prescrizioni A.I.A.**
15. **Osservare** tutte le prescrizioni riportate nel Rapporto Istruttorio - Prescrizioni Operative, redatto ai sensi degli artt. 29-

quater, 29-sexies, 29-octies e 29-nonies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e ss.mm.ii.) predisposto dall'Ufficio Compatibilità Ambientale ai fini del rilascio del riesame ed aggiornamento dell'A.I.A. rilasciata con D.G.R. n. 1384/2010 (Allegato 4).

➤ di **STABILIRE** che, il provvedimento di Compatibilità Ambientale abbia una validità pari a quella dell'A.I.A., a far data dalla notifica della presente deliberazione conclusiva dei procedimenti di V.I.A. ed A.I.A., e che i lavori relativi al progetto di che trattasi debbano essere ultimati entro il termine di cinque anni a decorrere dalla notifica del presente provvedimento; trascorso tale termine, per la realizzazione dei lavori non eseguiti dovrà essere reiterata la procedura di V.I.A., salvo proroga concessa dall'autorità competente in materia di V.I.A. su istanza motivata e documentata del proponente;

Il controllo periodico su tutto quanto autorizzato viene demandato all'ARPAB in particolare:

- Il rispetto delle condizioni autorizzative dell'AIA soprarichiamate;
- La regolarità dei controlli a carico del gestore in riferimento alle misure e ai dispositivi di prevenzione dell'inquinamento e del rispetto dei valori minimi di emissione;
- Che il gestore adempia ai propri obblighi di comunicazione in caso di inconvenienti o incidenti, in merito ai risultati della sorveglianza delle emissioni.

L'ARPAB ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio regionale compatibilità ambientale l'esito dei controlli effettuati.

L'Italcementi ha l'obbligo di comunicare ai vari enti interessati, tra cui il Comune, la data di inizio e di fine lavori e qualsiasi modifica.

In merito alla provenienza del CSS, nella relazione presentata da Italcementi si afferma che il cementificio "intende proporsi in Basilicata come un impianto di recupero energetico in grado di garantire il destino finale di parte dei rifiuti urbani del territorio provinciale e regionale".

Secondo quanto dichiarato da Italcementi il quadro delle emissioni a regime non dovrebbe cambiare molto rispetto alla precedente autorizzazione; sempre secondo Italcementi, a regime il minor uso di pet-coke a favore del CSS porterebbe ad una diminuzione di emissione di CO<sub>2</sub>.

Le osservazioni dell'Ente Parco risultano non pertinenti alla procedura ma sono utili in quanto l'Ente si lamenta della mancato rispetto di Italcementi degli impegni assunti nei protocolli sottoscritti nel 2011 e nel 2013 insieme agli altri enti compreso il comune (monitoraggio area, suolo, sottosuolo, acqua, rumore, costituzione tavoli tecnici di concertazione, avvio studi di valutazione di impatto sanitario, trasferimento impianti località San Vito e bonifica dell'area, eliminazione progressiva del pet-coke ...). Questo significa che nel 2017 il quadro degli impegni assunti da Italcementi non erano stati rispettati (e questo non lo dice Legambiente ma l'Ente Parco).

A questo si devono aggiungere altre considerazioni che furono sollevate nel 2010 quando fu sottoscritto il protocollo di intesa tra comune ente parco provincia e Italcementi. In quella occasione le associazioni ambientaliste (tra cui Legambiente) suggerirono una serie di modifiche e integrazioni che naturalmente non furono accolte tra le più importanti ricordiamo:

***-di condividere iniziative finalizzate ad una ulteriore riduzione e contenimento delle emissioni di sostanze nocive contaminanti in atmosfera anche attraverso il maggior utilizzo di combustibili meno inquinanti, in particolare gas metano (vedi tabella limiti emissioni impianto Italcementi di Calusco D'Adda), rumori, consumi idrici ed energetici;***

***-Italcementi si impegna a non utilizzare quale fonte energetica alcun tipo di rifiuto comunque definito, seppure in possesso di autorizzazione; di convenire che l'impianto della società Calcestruzzi Spa, società controllata da Italcementi, ubicato in via San Vito, venga de-localizzato in altro sito compatibile sotto il profilo urbanistico – ambientale; a delocalizzazione avvenuta, Italcementi si impegna a bonificare e rinaturalizzare l'area di San Vito;***

***-le parti si impegnano a cooperare a partecipare a progetti di protezione della bio-diversità, di salvaguardia e conservazione del patrimonio archeologico e di promozione culturale; a tal proposito***

***l'Italcementi si impegna, attraverso erogazioni liberali che la stessa andrà a determinare, a sostenere progetti di tutela e salvaguardia delle emergenze ricadenti nel territorio della Murgia materana (ivi compreso le aree di proprietà di Italcementi), promossi dall'Ente Parco;***

***-Italcementi si impegna a finanziare una campagna di rilevamento sulle emergenze archeologiche/storiche testimoniali /naturalistiche presenti nell'area murgiana di proprietà***

***di Italcementi, campagna che sarà affidata a soggetti accreditati di chiara fama e esperienza nel campodella ricerca tra i quali la Scuola di Specializzazione di Archeologia UniBas di Matera; l'Ente Parco si impegna a pubblicare e promuovere i risultati di tali indagini.***

I protocolli sottoscritti non sono stati rispettati, così come ricorda l'Ente Parco nel 2017 in occasione della presentazione delle osservazioni rispetto al nuovo progetto di Italcementi; ma, ebbene sottolinearlo, i protocolli non sono stati nemmeno oggetto di richieste di verifica, di aggiornamento o di rinnovo da parte degli enti pubblici sottoscrittori (ente parco, comune, provincia). Questo la dice lunga sull'interesse delle istituzioni locali sul tema.

Nel 2017 con la ripresa del dibattito in città sulla questione del cementificio, il Consiglio comunale su iniziativa del consigliere Manicone, si impegna ad istituire l'Osservatorio ambientale della città di Matera il cui regolamento sarà approvato nel 2018/2019. Il regolamento oltre a definire le competenze dell'osservatorio ambientale istituisce un organismo direttivo di cui Legambiente fa parte. Secondo quanto disposto dal regolamento questo organismo di norma si dovrebbe riunire ogni 4 mesi.

Dal 2018 l'osservatorio sarà convocato un paio di volte. Con questa amministrazione, operativadall'autunno del 2020, l'osservatorio è stato convocato solo una volta a settembre del 2021.

Intanto si è in attesa dell'attivazione dello studio epidemiologico, la richiesta fu condivisa dall'Osservatoriogià nel 2019 (nella sua prima seduta).

Questo è in sintesi l'antefatto, oggi si tratta di fare un aggiornamento:

- Se il controllo periodico su tutto quanto autorizzato è stato svolto dall'ARPAB in merito:
  1. al rispetto delle condizioni autorizzative dell'AIA soprarichiamate;
  2. alla regolarità dei controlli a carico del gestore in riferimento alle misure e ai dispositivi di prevenzione dell'inquinamento e del rispetto dei valori minimi di emissione;
  3. se il gestore adempito ai propri obblighi di comunicazione in caso di inconvenienti o incidenti, in merito ai risultati della sorveglianza delle emissioni.
- se i dati sulle emissioni (area, suolo, acqua...) sono accessibili in tempo reale alla popolazione;
- se vi sono novità in merito all'uso del CSS (controllo sulla qualità, provenienza, in merito ai rifiuti prodotti nella nostra provincia/regione...);
- se l'uso del CSS ha prodotto una diminuzione del pet-coke;
- che i limiti di emissione si sono adeguati a quelli di Calusco d'Adda.

C'è un disinteresse da parte del Comune e dell'Ente Parco in merito a questi temi, basta far riferimento al mancato funzionamento dell'osservatorio a dispetto di quanto dichiarato dal sindaco qualche mese fa:

*"L'osservatorio Ambientale per l'amministrazione Bennardi è ritenuto uno strumento importante che a differenza del passato dovrà essere un punto di contatto tra i diversi soggetti preposti al controllo e alla tutela dell'ambiente nel territorio di Matera. Uno degli obiettivi principali di questa amministrazione è quello di affidare l'incarico per la redazione dell'indagine epidemiologica estesa a tutto il territorio cittadino di cui si parla da anni e che nessuna amministrazione di qualsiasi colore politico è stata in grado di portare a termine..".*

E' necessario riprendere alcuni dei punti sollevati nel 2010 all'atto della sottoscrizione del protocollo di intesa tra Ente parco Comune Provincia e Italcementi ed imporre a Italcementi:

- la delocalizzazione della Calcestruzzi di San Vito e bonifica dell'area a carico di Italcementi;
- una campagna di rilevamento delle emergenze archeologiche/storiche testimoniali /naturalistiche presenti nell'area murgiana di proprietà di Italcementi condotta dall'Ente Parco in collaborazione di istituzioni culturali cittadine.